Ministero del Turismo - Interno - Ufficio II - Gestione degli interventi su fondi europei. Aiuti di Stato e tutela della concorrenza. - REP DecretPRININ - 426 - 24/11/2026 09:26

Linea di Intervento 1. Progetto di investimento per l'accessibilità e la sicurezza dei cammini religiosi italiani – CUP J54H23000420001

Riparto delle risorse e definizione delle modalità di attuazione del primo ciclo di programmazione – annualità 2027-2031

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*»;

VISTI gli articoli 54-bis e 54-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 1, comma 1, lettere a), c), d), h) e l), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, ai sensi dei quali il Ministero del turismo cura la programmazione e la promozione delle politiche turistiche, il raccordo con le autonomie territoriali, il potenziamento dell'offerta e la promozione degli investimenti;

VISTI gli articoli 4, commi 1 e 2, e 16, comma 1, lettere b) e d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e gli articoli 3, comma 1, e 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 177 del 2023, che disciplinano le funzioni di indirizzo del Ministro del turismo, quelle di coordinamento del Segretario generale e le attribuzioni della dirigenza generale in materia di attuazione dei programmi, adozione dei provvedimenti amministrativi ed esercizio dei poteri di spesa;

VISTI gli articoli 15, comma 1, lettera c), e comma 2, e l'articolo 18, comma 2, lettere b), c), h) e m), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 177 del 2023, ai sensi dei quali la Direzione generale Promozione, investimenti e innovazione per il turismo costituisce centro di responsabilità amministrativa e sostiene gli investimenti del settore, promuove lo sviluppo dei cammini e cura i rapporti con gli enti territoriali e l'attuazione dei progetti di promozione degli itinerari;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2024, prot. in ingresso al n. 266282/24 del 10 ottobre 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 8 ottobre 2024 n. 1452, con il quale è stato conferito al Dott. Federico Amedeo Lasco, ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale Promozione, investimenti e innovazione per il turismo nell'ambito del Ministero del turismo**;**

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*»;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire a favore

delle amministrazioni centrali dello Stato per assicurare il contributo degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 876, della medesima legge n. 207 del 2024, che prevede che le assegnazioni del predetto Fondo relative ai Ministeri siano disposte con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, destinando le risorse a interventi che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica e prevedendo, altresì, le modalità di monitoraggio e la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 ottobre 2025, n. 206419, avente ad oggetto l'assegnazione delle risorse del predetto Fondo e l'individuazione delle linee di investimento e delle relative risorse attribuite al Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 144 del 24 giugno 2026, recante «*Assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese agli interventi del Ministero del turismo*»;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 1, del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2026, che approva l'elenco degli interventi proposti dal Ministero del turismo contenuto nell'Allegato 1 e che assegna alla linea di intervento «*Progetto di investimento per l'accessibilità e la sicurezza dei cammini religiosi italiani*» risorse pari a euro 3.000.000 per ciascuna annualità dal 2027 al 2036, per complessivi euro 30.000.000;

VISTO, altresì, il comma 2 del medesimo articolo 3, che prevede, per ciascun intervento identificato mediante il CUP, la relativa scheda progettuale, comprensiva delle informazioni relative al soggetto attuatore, alle modalità di attuazione e ai cronoprogrammi procedurale e finanziario;

VISTI l'articolo 1, comma 1, lettera b), e gli articoli 2 e 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2026, che individuano il Ministero del turismo quale amministrazione titolare e recano l'allocazione delle risorse della linea sul capitolo 8513, piano gestionale 02, riferito, nella tabella delle variazioni contabili, alla Direzione generale Promozione, investimenti e innovazione per il turismo;

VISTI l'articolo 3 e l'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2026, che approvano l'intervento «*Progetto di investimento per l'accessibilità e la sicurezza dei cammini religiosi italiani*», identificato dal CUP J54H23000420001, in attuazione dei quali il Direttore generale competente adotta il presente provvedimento ai sensi degli articoli 4, comma 2, e 16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 165 del 2001, per ripartire le risorse del primo ciclo e predeterminare, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità di individuazione, selezione, ammissione a contributo ed erogazione riferiti alla specifica linea;

VISTO l'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2026, concernente l'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori quali beneficiari delle stesse, da parte del Ministero del turismo in qualità di amministrazione titolare, nel rispetto del cronoprogramma e nel limite delle assegnazioni previste per ciascuna annualità;

VISTO l'articolo 6 del medesimo decreto, concernente il monitoraggio, gli obblighi informativi e la revoca delle risorse;

VISTO, in particolare, quanto previsto dai commi 3 e 4 del predetto articolo 6, ai sensi dei quali è prevista la verifica da parte del Ministero del turismo del raggiungimento degli obiettivi del cronoprogramma procedurale relativo a ciascun intervento individuato con il rispettivo CUP e la possibile revoca da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze, sentito il Ministero del turismo, delle risorse assegnate in caso di mancato rispetto dei termini previsti dal predetto cronoprogramma o dell'eventuale diverso termine indicato dal predetto Ministero del turismo per gli adempimenti necessari;

CONSIDERATO che il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli interventi può determinare, secondo quanto previsto dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2026, la revoca delle risorse assegnate al Ministero del turismo, con conseguente necessità di assicurare un rigoroso rispetto dei tempi di attuazione da parte dei soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*» e, in particolare, l'articolo 1, comma 963, ai sensi del quale presso il Ministero del turismo è istituito un Fondo per i cammini religiosi, destinato al rilancio e alla promozione turistica dei percorsi cosiddetti «*cammini*» religiosi e al recupero e alla valorizzazione degli immobili che li caratterizzano;

VISTO il decreto del Ministro del turismo del 5 ottobre 2023, prot. n. 25710/23, recante «*Misure attuative del Fondo per i cammini religiosi di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*», che, all'articolo 5, comma 1, lettera a), destina le risorse del Fondo alla costituzione, al mantenimento e all'aggiornamento del Catalogo dei cammini religiosi italiani;

VISTO il decreto del Direttore Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica del 23 marzo 2023, prot. n. 5745/23, con il quale è stato costituito il «*Catalogo dei cammini religiosi italiani*», nonché i successivi decreti di aggiornamento e integrazione del Catalogo medesimo e, da ultimo, il decreto del Direttore Generale della Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo dell'11 novembre 2026, REP_DecretPRININ 360;

VISTA la legge 13 febbraio 2026, n. 24, recante «*Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia*»;

CONSIDERATO il quadro di governance previsto dalla legge 13 febbraio 2026, n. 24, che coinvolge il Ministero del turismo e le Regioni nella promozione, valorizzazione e coordinamento delle politiche relative ai cammini;

CONSIDERATO che le risorse complessivamente assegnate alla linea di intervento «*Progetto di investimento per l'accessibilità e la sicurezza dei cammini religiosi italiani*» ammontano a euro 30.000.000 per le annualità dal 2027 al 2036 e che, ai fini del presente decreto, si procede all'attuazione di un primo ciclo di programmazione riferito alle annualità 2027-2031, per complessivi euro 15.000.000;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come introdotto dall'articolo 1, comma 310, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, che prevede: «*Al fine di ridurre i*

divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di risorse non inferiore al 40 per cento delle risorse allocabili»;

CONSIDERATO che il successivo ciclo di programmazione, relativo alle annualità 2032-2036, sarà oggetto di successivo provvedimento, nel rispetto del quadro finanziario e programmatico definito dalla normativa vigente e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2026;

CONSIDERATO che gli interventi oggetto del primo ciclo di programmazione devono contribuire al miglioramento della qualità dell'offerta turistica collegata ai cammini religiosi italiani, in termini di ricettività, inclusività, accessibilità e sicurezza, anche attraverso la riqualificazione degli immobili pubblici connessi ai percorsi;

CONSIDERATO che è necessario assicurare un quadro uniforme di criteri per la selezione degli interventi;

CONSIDERATO che, in ragione dei vincoli temporali derivanti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2026, possa essere attribuita alle Regioni e Province autonome la selezione degli interventi proposti da enti locali territoriali da ammettere a contributo, in modo da consentire una maggiore coerenza con la programmazione locale e il rispetto del cronoprogramma procedurale e finanziario riferito alle risorse del primo ciclo di programmazione;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere al riparto delle risorse relative al primo ciclo di programmazione tra le Regioni e le Province autonome;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*» e, in particolare, il relativo articolo 12 ai sensi del quale l'erogazione di contributi, sovvenzioni e altri vantaggi economici è subordinata alla preventiva definizione, da parte dell'amministrazione, dei criteri e delle modalità di concessione;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*» convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'articolo 10 che individua misure per accelerare la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento e l'attuazione degli investimenti pubblici;

RITENUTO altresì necessario disciplinare le modalità di individuazione dei beneficiari e di ammissione a contributo degli interventi proposti;

CONSIDERATO altresì che, in ragione della numerosità degli interventi che rende complesse eventuali strategie di aggregazione, risulta opportuno assicurare modalità attuative uniformi ed omogenee sull'intero territorio nazionale, garantendo un conseguimento efficiente ed efficace degli obiettivi di avanzamento fisico e finanziario, nel rispetto dei cronoprogrammi fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze con il citato decreto 1° giugno 2026;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, che istituisce l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti

e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze ed organismo di diritto pubblico;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 459 a 463, che hanno sottoposto Invitalia a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta;

RICHIAMATO l'articolo 62, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che individua le attività che possono essere svolte dalle Centrali di Committenza, in relazione ai requisiti posseduti, tra i quali le attività che possono essere svolte per le stazioni appaltanti qualificate;

RICHIAMATO l'articolo 63 del decreto legislativo n. 36/2023 e il relativo Allegato II.4 in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, nonché il relativo comma 4 che individua Invitalia quale Stazione appaltante e Centrale di committenza nazionale, iscritta di diritto al massimo livello, nell'Elenco istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione che ne assicura la gestione e la pubblicità;

DATO ATTO che Invitalia rientra tra i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 77/2021 sopra citato, titolati a erogare servizi di supporto tecnico-operativo alle Amministrazioni interessate, per tali intendendosi, oltre alle attività di centralizzazione delle committenze, anche supporto nelle attività di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi;

CONSIDERATO che Invitalia:

- ha maturato una significativa esperienza nella gestione di interventi e piani complessi, grazie all'attuazione degli investimenti del PNRR e dei cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea;
- opera come soggetto attuatore e *Implementing Partner* di fondi pubblici e strumenti finanziari per conto di amministrazioni centrali e può mettere a disposizione competenze nella programmazione, progettazione, nella gestione delle procedure, nell'assistenza alle amministrazioni titolari e beneficiarie, nella predisposizione di strumenti di acquisto e negoziazione e nel monitoraggio degli interventi;
- dispone della piattaforma di approvvigionamento digitale InGaTe, certificata da AgID, con cui gestisce tutte le fasi del ciclo digitale dei contratti pubblici, le cui funzionalità consentono le semplificazioni e accelerazioni procedimentali utili per rispettare i vincoli temporali derivanti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2026;

CONSIDERATO, altresì, che Invitalia, quale soggetto qualificato, può svolgere le attività di centralizzazione, assicurando il necessario supporto tecnico operativo per l'attuazione degli interventi che saranno ammessi a contributo;

DECRETA

Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto ha ad oggetto la modalità con la quale il Ministero del turismo intende conseguire, quale Amministrazione titolare, l'attuazione della Linea di intervento «*Progetto di*

investimento per l'accessibilità e la sicurezza dei cammini religiosi italiani» (di seguito «***Linea di Intervento 1 Cammini religiosi***»), per il primo ciclo di programmazione, annualità 2027-2031, e disciplina il riparto delle risorse a ciò dedicate. In particolare, il presente decreto definisce le modalità di individuazione, di selezione e ammissione a contributo degli interventi, come meglio definiti al successivo articolo 3, volti al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, in termini di ricettività, inclusività, accessibilità e sicurezza, collegata ai cammini religiosi italiani (di seguito, «***Cammini***») inseriti nel Catalogo dei cammini religiosi italiani (di seguito, «***Catalogo***») alla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Il riparto delle risorse relative al secondo ciclo di programmazione, annualità 2032-2036, sarà oggetto di successivo decreto, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della disciplina vigente.

Articolo 2
Soggetti beneficiari

1. Possono essere beneficiari delle risorse destinate alla Linea di Intervento 1 Cammini religiosi i Comuni il cui territorio è interessato, anche parzialmente, da uno o più Cammini inseriti nel Catalogo, ovvero le aggregazioni di Comuni, purché tutti ricadenti nel territorio della medesima Regione o Provincia autonoma assegnataria delle risorse ai sensi del successivo articolo 4.
2. Ai soggetti beneficiari è riconosciuto un contributo a fondo perduto a valere sulle risorse di cui al precedente articolo, nei limiti degli stanziamenti disponibili.
3. I soggetti beneficiari il cui intervento sarà ammesso a contributo assumono la qualifica di soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2026.
4. Nessun Comune può essere beneficiario di risorse a valere su più Linee di intervento di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2026.

Articolo 3
Interventi ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi finalizzati a migliorare la qualità e la fruibilità dei Cammini inseriti nel Catalogo, attraverso il recupero e la riqualificazione di immobili pubblici destinati all'accoglienza dei camminatori, nonché attraverso il miglioramento della percorribilità dei tracciati sotto il profilo dell'accessibilità, dell'inclusività e della sicurezza.
2. Ai fini del presente decreto sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di intervento:
    a) **Interventi sugli immobili pubblici:** interventi di riqualificazione, recupero e rifunzionalizzazione di immobili pubblici finalizzati all'attivazione, all'ampliamento o al miglioramento di servizi ricettivi, principalmente finalizzati alla promozione del turismo sociale (giovani, famiglie con possibilità economiche limitate, anziani e persone con disabilità), nonché al potenziamento dei servizi e delle dotazioni connesse alla fruizione turistica degli immobili, articolati in una o più delle seguenti prestazioni, purché tra loro coordinate e idonee ad assicurare le finalità del presente decreto:

- lavori di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e adeguamento strutturale e/o impiantistico; e/o
- lavori edili per il miglioramento dell'accessibilità e per l'eliminazione delle barriere architettoniche, anche mediante la previsione di prestazioni accessorie quali l'installazione di ausili per la mobilità e altri ausili o arredi utili all'intervento di rifunzionalizzazione complessiva dell'immobile.

b) **Interventi sui percorsi**: interventi di sistemazione, adeguamento e miglioramento dei tracciati dei Cammini, finalizzati al miglioramento delle condizioni di accessibilità, inclusività e sicurezza lungo il percorso, articolati in opere e forniture accessorie e funzionalmente connesse agli interventi medesimi, necessarie a garantirne la piena funzionalità, quali:

- interventi di adeguamento del piano di calpestio e delle relative condizioni di sicurezza mediante l'impiego di materiali compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico; e/o
- realizzazione, adeguamento o manutenzione straordinaria di passerelle, ponti, attraversamenti e opere funzionali alla continuità del percorso; e/o
- installazione o adeguamento di segnaletica fisica e digitale, sistemi informativi, dispositivi di orientamento e strumenti volti a migliorare la sicurezza dei fruitori.

3. Gli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2, lettera a), devono essere:
   - di proprietà e nella piena disponibilità del Comune proponente; o
   - di proprietà pubblica e nella piena disponibilità del Comune proponente in forza di un titolo giuridico idoneo già perfezionato alla data di pubblicazione del presente decreto, che attribuisca allo stesso il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento per una durata residua non inferiore a dieci anni;
   - localizzati entro un raggio massimo di cinque chilometri dal tracciato di uno dei Cammini inseriti nel Catalogo alla data di pubblicazione del presente decreto;
   - destinati in via prevalente allo svolgimento di servizi direttamente funzionali alla fruizione del Cammino di riferimento in coerenza con le finalità della presente Linea di intervento.
4. In aggiunta a quanto precede, possono essere ammissibili a contributo interventi insistenti su più immobili, di cui al precedente comma 3, purché per gli stessi sussistano tutte le seguenti condizioni:
   - concorrano alla realizzazione di un unico intervento organico e unitario;
   - perseguano un obiettivo funzionale unitario e chiaramente individuabile.
5. Gli interventi di cui al comma 2, lettera b) devono:
   - riguardare tracciati o porzioni di tracciato del Cammino ricadenti nel territorio del Comune proponente, o, in caso di aggregazione, dei Comuni aggregati;
   - riguardare tracciati o porzioni di tracciato del Cammino di proprietà del Comune ovvero essere nella disponibilità di quest'ultimo in virtù di un titolo giuridico idoneo già perfezionato alla data di pubblicazione del presente decreto, ovvero in relazione ai quali

abbia già ottenuto nulla osta, autorizzazione o atto di assenso rilasciato dal soggetto proprietario per l'esecuzione degli stessi interventi previsti;

- essere funzionalmente connessi alla fruizione del Cammino, contribuendo al miglioramento dei servizi offerti, in termini di sicurezza, inclusione e accessibilità e al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto.

6. Gli interventi possono riguardare entrambe le tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b) del presente articolo, purché integrate in un unico progetto organico, coerente e funzionalmente unitario.
7. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, ogni intervento deve costituire un lotto funzionalmente autonomo, completo e immediatamente fruibile al termine della relativa realizzazione. Non sono ammissibili interventi la cui piena funzionalità risulti subordinata alla realizzazione di ulteriori lotti ovvero all'acquisizione di ulteriori finanziamenti.
8. Gli interventi devono essere integralmente attuabili nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi del presente decreto. Non sono ammessi interventi la cui realizzazione o completa funzionalità risulti subordinata al reperimento o alla disponibilità di ulteriori risorse finanziarie pubbliche o private. I contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili, per le medesime spese ammissibili, con altri finanziamenti pubblici, nazionali o dell'Unione europea, che si configurino come un doppio finanziamento del medesimo costo.
9. Qualora gli interventi riguardino beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli stessi sono realizzati nel rispetto della normativa vigente e previo conseguimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie.

Articolo 4
Riparto delle risorse

1. Le risorse complessivamente disponibili, stanziate a valere sulla Linea di Intervento 1 Cammini religiosi per il primo ciclo di programmazione, annualità 2027-2031, sono pari a euro 15.000.000,00.
2. Il riparto delle risorse tra le Regioni e Province autonome è contenuto nell'allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. In conformità alle previsioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2026, le risorse ripartite tra le Regioni e Province autonome, relative al primo ciclo di programmazione, annualità 2027-2031, saranno erogate ai Comuni beneficiari in coerenza e secondo le previsioni del cronoprogramma di attuazione, *sub* allegato n. 2, nonché nei limiti delle disponibilità risultanti dal cronoprogramma finanziario, *sub* allegato n. 3, che recepisce quello di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 ottobre 2025. Le specifiche modalità di erogazione saranno indicate nel decreto di ammissione a contributo, di cui al successivo articolo 7, comma 5.
4. Le risorse oggetto del riparto sono destinate esclusivamente al contributo degli interventi selezionati da ciascuna Regione e Provincia autonoma, nel rispetto dei limiti finanziari e temporali stabiliti dal presente decreto.

Articolo 5

Criteri per la selezione della proposta di intervento

1. Ai fini dell'ammissione a contributo, la selezione della proposta di intervento da parte delle Regioni e delle Province autonome (di seguito, «***Proposta di Intervento***»), titolari della quota di riparto di cui all'allegato n. 1 al presente decreto, dovrà avvenire in applicazione dei criteri di seguito indicati:

   i. **coerenza con le finalità della Linea di Intervento 1 Cammini religiosi**: la Proposta di Intervento deve essere coerente con gli obiettivi di miglioramento della fruizione dei cammini, in termini di ricettività, accessibilità, inclusività e sicurezza del Cammino;

   ii. **tipologia di intervento**: la Proposta di Intervento deve avere ad oggetto le tipologie di interventi ammissibili a contributo ai sensi del precedente articolo 3;

   iii. **coerenza del cronoprogramma di intervento**: il cronoprogramma della Proposta di Intervento deve essere coerente con i termini previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2026 e con il cronoprogramma di attuazione del primo ciclo di programmazione, annualità 2027-2031, *sub* allegato n. 2 al presente decreto;

   iv. **qualità e livello di definizione dell'intervento**: la Proposta di Intervento deve contenere gli elementi conoscitivi, tecnici, localizzativi ed esigenziali utili ad effettuare la verifica di ammissibilità da parte del Ministero del turismo;

   v. **approvazione formale della Proposta di Intervento**: la Proposta di Intervento deve essere approvata con atto formale dell'amministrazione comunale proponente (in caso di aggregazione è sufficiente l'approvazione della Proposta da parte del Comune capofila, a ciò delegato con specifico atto/accordo dai Comuni aggregati; in assenza di tale delega, la Proposta deve essere approvata con atto formale da tutti i Comuni componenti l'aggregazione).

Articolo 6

Termini e modalità di presentazione della Proposta di Intervento

1. Ciascuna Regione e Provincia autonoma provvede alla selezione, nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dal presente decreto, di una sola Proposta di Intervento presentata dal Comune o dall'aggregazione di Comuni ai sensi del precedente articolo 2, fino a concorrenza delle risorse ad essa assegnate ai sensi dell'articolo 4 che precede.

2. La trasmissione della Proposta di Intervento è effettuata esclusivamente mediante apposito sistema telematico (di seguito, «***Piattaforma Telematica***»), accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo https://ingate.invitalia.it (di seguito, «***Portale***»). A tal fine, ciascuna Regione e Provincia autonoma dovrà comunicare all'indirizzo camminimef@ministeroturismo.gov.it, entro 3 (tre) giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i recapiti e-mail e/o PEC del proprio rappresentante legale, o di un soggetto da questi

delegato (di seguito, «***Rappresentante***») al quale, entro le successive 72 (settantadue) ore, saranno inviate le relative credenziali di accesso.

3. Previo accesso sul Portale, il Rappresentante dovrà:
    i. compilare direttamente *on-line* sulla Piattaforma Telematica una scheda anagrafica (di seguito, «***Scheda Anagrafica***») della Proposta di Intervento selezionata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, attestante, tra l'altro, che la Proposta medesima risponda ai criteri di selezione ai fini dell'ammissione a contributo di cui al precedente articolo 5;
    ii. caricare il Documento di Indirizzo alla Progettazione (di seguito, «***DIP***»), relativo alla Proposta di Intervento, completo di tutti gli allegati, che sarà stato elaborato, approvato e sottoscritto digitalmente dal Responsabile Unico di Progetto (RUP), all'uopo nominato ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, «***Codice dei contratti pubblici***»), del Comune, o, in caso di aggregazione, del Comune capofila, ai sensi dell'articolo 41, commi 2 e 3, e dell'articolo 3 dell'Allegato I.7 al medesimo Codice dei contratti pubblici.
4. Al fine di assicurare l'uniformità dei contenuti progettuali e consentire la massima accelerazione delle successive fasi attuative della Linea di intervento 1 Cammini religiosi, il Ministero del turismo renderà disponibile, al momento dell'accesso sulla Piattaforma Telematica da parte dei Rappresentanti di tutte le Regioni e Province autonome, il **modello di DIP** che dovrà necessariamente essere utilizzato per le finalità di cui al precedente comma 3, ii..
5. L'invio della Scheda Anagrafica e del DIP dovrà avvenire mediante la Piattaforma Telematica entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
6. Qualora la Regione o Provincia autonoma non trasmetta i documenti di cui al precedente comma 3 nel termine sopra indicato, le risorse ad essa assegnate saranno ripartite tra tutte le altre Regioni e Province autonome adottando i medesimi criteri di riparto.
7. Non saranno accolti o presi in considerazione documenti pervenuti dopo la scadenza del termine di cui al precedente comma 5, ovvero trasmessi con modalità differenti rispetto a quelle stabilite dal presente articolo.

Articolo 7
Ammissione a contributo

1. Il Ministero del turismo, acquisiti la Scheda Anagrafica e il DIP a corredo, trasmessi ai sensi del precedente articolo 6, procederà alla loro valutazione tecnico-amministrativa, verificando altresì la coerenza degli interventi proposti con le finalità del presente decreto.
2. Qualora la Scheda Anagrafica presentata risulti incompleta, ovvero si rilevino carenze informative e/o documentali, il Ministero del turismo potrà richiedere alla Regione o Provincia autonoma di fornire le integrazioni necessarie, assegnando un termine comunque non superiore a 10 (dieci) giorni entro il quale far pervenire il relativo riscontro.
3. Ove nel corso della valutazione del DIP si rendano necessari chiarimenti e/o integrazioni, il Ministero del turismo potrà richiedere al Comune proponente, o al Comune capofila in caso di

aggregazione, di fornire le integrazioni necessarie, assegnando un termine comunque non superiore a 10 (dieci) giorni entro il quale far pervenire il relativo riscontro.

4. L'omesso o parziale riscontro alle richieste di cui ai precedenti commi 2 e 3 comporterà l'impossibilità di ammettere a contributo la Proposta di Intervento. In tale caso, purché ancora compatibilmente con i vincoli temporali derivanti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2026 e nel rispetto del cronoprogramma di attuazione *sub* allegato n. 2, il Ministero del turismo potrà richiedere alla Regione o Provincia autonoma di far pervenire una nuova Scheda Anagrafica e un DIP a corredo, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni.
5. Conclusa positivamente la valutazione delle singole Schede Anagrafiche e dei DIP, il Ministero del turismo adotterà il decreto di ammissione a contributo (di seguito, «***Decreto di ammissione a contributo***»), con il quale, tra l'altro:
    a) approverà l'elenco definitivo degli interventi ammessi a contributo presentati dai Comuni beneficiari, responsabili, quali soggetti attuatori, della realizzazione degli interventi stessi;
    b) determinerà l'importo del contributo per ciascuno degli interventi ammessi, a valere sulle risorse ripartite tra le Regioni e Provincia autonoma con il presente decreto, e nei limiti del riparto di cui all'allegato n. 1;
    c) stabilirà i termini e le modalità con cui il Ministero erogherà i contributi spettanti ai Comuni beneficiari;
    d) prevedrà l'obbligo per i beneficiari di regolare i propri rapporti con il Ministero del turismo, attraverso la stipula di specifico Atto di adesione e obbligo, volto a garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione dell'Intervento, secondo lo schema che sarà allegato al decreto medesimo;
    e) stabilirà termini e condizionalità di attuazione e realizzazione degli interventi ammessi a contributo;
    f) fornirà prescrizioni in ordine alle attività di monitoraggio, vigilanza e agli obblighi di rendicontazione.
6. Qualora, all'esito delle valutazioni condotte, permangano elementi ostativi all'ammissione a contributo, anche a seguito delle integrazioni eventualmente pervenute, il Ministero del turismo disporrà, con decreto motivato, la non ammissione dell'intervento al contributo.
7. I decreti di cui ai precedenti commi 5 e 6 saranno notificati alle Regioni e Province autonome e a ciascun Comune interessato attraverso la Piattaforma Telematica, che costituisce il sistema di comunicazione con il Ministero del turismo ai fini dell'attuazione della Linea di Intervento 1 Cammini religiosi.

Articolo 8

Modalità e obblighi attuativi degli interventi ammessi a contributo

1. Gli interventi ammessi a contributo devono essere realizzati nel rigoroso rispetto dei termini previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2026 e del

cronoprogramma di attuazione del primo ciclo di programmazione, annualità 2027-2031, *sub* allegato n. 2 al presente decreto, al fine di consentire al Ministero del turismo di non incorrere nella revoca delle risorse, prevista dall'art. 6, comma 4 del citato decreto.

2. I Comuni beneficiari sono tenuti ad assicurare il tempestivo conseguimento delle singole fasi di attuazione previste dal cronoprogramma progettuale e a comunicare al Ministero del turismo eventuali circostanze suscettibili di incidere sul rispetto dei predetti termini.
3. Eventuali modifiche del cronoprogramma progettuale potranno essere disposte esclusivamente previa autorizzazione e secondo le modalità stabilite dal Ministero del turismo, ferma la compatibilità con le previsioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2026 e il cronoprogramma di attuazione del primo ciclo di programmazione.
4. Il mancato rispetto degli obblighi attuativi e degli impegni finalizzati alla realizzazione degli interventi comporta la revoca del contributo.
5. Al fine di garantire l'uniforme e omogenea attuazione degli interventi ammessi a contributo, il rispetto dei cronoprogrammi di attuazione e il conseguimento degli obiettivi previsti dal presente decreto, i Comuni beneficiari sono tenuti ad avvalersi degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione del Ministero del turismo da parte dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, «***Invitalia***»), che opererà per conto di quest'ultimo quale Centrale di Committenza ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice dei contratti pubblici, per l'indizione e la gestione delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto l'affidamento di tutte le prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi medesimi. Il costo delle attività della Centrale di committenza è posto a valere sui Quadri Economici dei singoli interventi che saranno ammessi a contribuito.

Articolo 9
Disposizioni finali

1. Gli allegati *sub* nn. 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

IL DIRETTORE GENERALE

Federico Amedeo Lasco

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FEDERICO AMEDEO LASCO

ALLEGATO n. 1

RIPARTIZIONE RISORSE LINEA DI INTERVENTO 1 «*PROGETTO DI INVESTIMENTO PER L'ACCESSIBILITÀ E LA SICUREZZA DEI CAMMINI RELIGIOSI ITALIANI*»		
Dotazione complessiva 2027-2031	**€ 15.000.000,00**	
Quota Regioni ex art. 7bis D.L. 243/2016	**€ 6.000.000,00**	
Quota altre Regioni	**€ 9.000.000,00**	
Ripartizione risorse	50%	Ripartito in parti uguali per il numero delle Regioni – Ripartizione (A)
	50%	Ripartito in proporzione alla percentuale di presenze turistiche - Ripartizione (B)

Regioni	Ripartizione (A)	Presenze turistiche*	Percentuale di presenze rispetto al totale	Ripartizione (B)	TOTALE RIPARTIZIONE (A) + (B)
Abruzzo	€ 375.000,00	8.709.404	7,70%	€ 231.000,00	**€ 606.000,00**
Basilicata	€ 375.000,00	2.827.146	2,50%	€ 75.000,00	**€ 450.000,00**
Calabria	€ 375.000,00	9.287.632	8,21%	€ 246.300,00	**€ 621.300,00**
Campania	€ 375.000,00	24.038.339	21,26%	€ 637.800,00	**€ 1.012.800,00**
Molise	€ 375.000,00	474.764	0,42%	€ 12.600,00	**€ 387.600,00**
Puglia	€ 375.000,00	22.678.354	20,05%	€ 601.500,00	**€ 976.500,00**
Sardegna	€ 375.000,00	21.720.511	19,21%	€ 576.300,00	**€ 951.300,00**
Sicilia	€ 375.000,00	23.351.923	20,65%	€ 619.500,00	**€ 994.500,00**
TOTALI	**€ 3.000.000,00**	**113.088.073**	**100%**	**€ 3.000.000,00**	**€ 6.000.000,00**

Regioni	Ripartizione (A)	Presenze turistiche*	Percentuale di presenze rispetto al totale	Ripartizione (B)	TOTALE RIPARTIZIONE (A) + (B)
Emilia-Romagna	€ 375.000,00	44.170.468	10,47%	€ 471.150,00	**€ 846.150,00**
Friuli-Venezia Giulia	€ 375.000,00	11.032.685	2,61%	€ 117.450,00	**€ 492.450,00**
Lazio	€ 375.000,00	61.532.691	14,57%	€ 655.650,00	**€ 1.030.650,00**
Liguria	€ 375.000,00	15.972.514	3,78%	€ 170.100,00	**€ 545.100,00**
Lombardia	€ 375.000,00	56.693.078	13,42%	€ 603.900,00	**€ 978.900,00**
Marche	€ 375.000,00	11.803.145	2,79%	€ 125.550,00	**€ 500.550,00**
Piemonte	€ 375.000,00	18.167.867	4,30%	€ 193.500,00	**€ 568.500,00**
Toscana	€ 375.000,00	55.475.875	13,13%	€ 590.850,00	**€ 965.850,00**
Umbria	€ 375.000,00	7.942.202	1,88%	€ 84.600,00	**€ 459.600,00**
Valle d'Aosta	€ 375.000,00	4.519.068	1,07%	€ 48.150,00	**€ 423.150,00**
Veneto	€ 375.000,00	74.157.131	17,56%	€ 790.200,00	**€ 1.165.200,00**
P.A. Bolzano**	€ 187.500,00	38.239.379	9,05%	€ 407.250,00	**€ 594.750,00**
P.A. Trento**	€ 187.500,00	22.669.069	5,37%	€ 241.650,00	**€ 429.150,00**
TOTALI	**€ 4.500.000,00**	**422.375.172**	**100%**	**€ 4.500.000,00**	**€ 9.000.000,00**

** Annualità 2025, fonte ISTAT* *** Le quote (A) riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono definite dividendo equamente la corrispondente quota regionale*

ALLEGATO n. 2

Cronoprogramma di attuazione del primo ciclo di programmazione

CICLI DI PROGRAMMAZIONE/ATTUAZIONE	PRIMO CICLO																			
ANNUALITÀ	2027				2028				2029				2030				2031			
TRIMESTRE	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
PROGRAMMAZIONE																				
Individuazione siti																				
Sottoscrizione disciplinari																				
PROGETTAZIONE																				
Affidamento servizi di progettazione																				
Predisposizione, verifica e validazione progetti																				
ESECUZIONE																				
Affidamento lavori																				
1° SAL																				
2° SAL																				
Ultimazione lavori																				
MILESTONES PROCEDURALI ANNUALI	• Gare progettazione completate. • Progettazione completata, verificata e validata.				• Gare lavori completate. • Esecuzione lavori avviata.				• 1° SAL esecuzione 30% lavori completato.				2° SAL esecuzione 60% lavori completato.				• Esecuzione lavori ultimata (100%). • Siti oggetto di intervento secondo ciclo individuati.			

ALLEGATO n. 3

Cronoprogramma finanziario del primo ciclo di programmazione

Linea di intervento	2027	2028	2029	2030	2031	TOTALE
1. CAMMINI RELIGIOSI	€ 3.000.000	€ 3.000.000	€ 3.000.000	€ 3.000.000	€ 3.000.000	**€ 15.000.000**